

La proclamazione dei consiglieri provinciali è fatta dall'adunanza dei Presidenti delle varie sezioni riunite nell'ufficio della 1^a sezione del mandamento.

Nei mandamenti costituiti da più Comuni la proclamazione avrà luogo nell'ufficio della prima sezione del capoluogo di mandamento.

Ove la circoscrizione elettorale per l'elezione dei consiglieri provinciali comprenda più mandamenti, la proclamazione si farà nell'ufficio della 1^a sezione del capoluogo del mandamento che abbia il maggior numero di elettori iscritti e verrà indicato dal Prefetto d'accordo col presidente della Corte d'appello ed annunziato col manifesto da pubblicarsi a norma dell'articolo 60 della legge comunale e provinciale.

La proclamazione avrà luogo nei modi stabiliti per le elezioni dei consiglieri comunali dall'articolo 81 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 maggio 1898, n. 164).

I consiglieri proclamati entrano subito in carica.

Art. 5.

I ricorsi contro le operazioni elettorali provinciali si presentano al Consiglio provinciale.

Art. 6.

La prima rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali in conformità della presente legge avrà luogo nell'anno in cui dovrebbe seguire quella triennale, mediante sorteggio fra i consiglieri che uscirebbero d'ufficio a norma della precedente legge.

I non sorteggiati usciranno di carica nel successivo biennio e per completare il terzo richiesto si procederà al sorteggio fra i consiglieri appartenenti all'altra metà del Consiglio.

Art. 7.

Dalla prima rinnovazione dei Consigli provinciali, la durata delle funzioni dei commissari, di cui nell'articolo 249 della legge comunale e provinciale, è ridotta ad un biennio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Visto, Il Guardasigilli: RONCHETTI.

Il Numero 86 dalla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato o la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Disposizioni sui manicomî e sugli alienati.
Custodia e cura degli alienati*

Art. 1.

Debbono essere custodite e curate nei manicomî le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scandalo o non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorchè nei manicomî. Sono compresi sotto questa denominazione, agli effetti della presente legge, tutti quegli istituti, comunque denominati, nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere.

Può essere consentita dal Tribunale, sulla richiesta del Procuratore del Re, la cura in una casa privata, e in tal caso la persona che le riceve ed il medico che le cura assumono tutti gli obblighi imposti dal Regolamento.

Il direttore di un manicomio può, sotto la sua responsabilità, autorizzare la cura di un alienato in una casa privata, ma deve darne immediatamente notizia al procuratore del Re e all'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 2.

L'ammissione degli alienati nei manicomî deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori, e può esserlo da chiunque altro nello interesse degli infermi e della società.

Essa è autorizzata, in via provvisoria, dal pretore sulla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorietà, redatti in conformità delle norme stabilite dal Regolamento, ed in via definitiva dal tribunale in Camera di Consiglio sulla istanza del pubblico ministero, in base alla relazione del Direttore del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potrà eccedere in complesso un mese. Ogni manicomio dovrà avere un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria.

L'Autorità locale di Pubblica Sicurezza può, in caso d'urgenza, ordinare il ricorso in via provvisoria, in base a certificato medico, ma è obbligata a riferirne entro tre giorni al Procuratore del Re, trasmettendogli il cenno documentato.

Tanto il pretore, quanto l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, nei casi suindicati, debbono provvedere alla custodia provvisoria dei beni dell'alienato.

Colla stessa deliberazione dell'ammissione definitiva il Tribunale, ove ne sia il caso, nomina un amministratore provvisorio che abbia la rappresentanza legale degli alienati, secondo le norme dell'articolo 330 del codice civile, sino a che l'Autorità giudiziaria abbia pronunziato sull'interdizione.

È loro applicabile l'articolo 2120 del codice civile.

Il Procuratore del Re deve proporre al Tribunale, per ciascun alienato, di cui sia autorizzata l'ammissione in un manicomio o la cura in una casa privata, i provvedimenti che convenisse adottare in conformità delle

disposizioni contenute nel titolo X, libro I, del codice civile.

Art. 3.

Il licenziamento dal Manicomio degli alienati guariti è autorizzato con decreto del Presidente del Tribunale sulla richiesta o del Direttore del Manicomio, o delle persone menzionate nel primo comma dell'articolo precedente o della Deputazione provinciale.

Negli ultimi due casi dovrà essere sentito il Direttore.

Sul reclamo degli interessati il Presidente potrà ordinare una perizia.

In ogni caso contro il decreto del Presidente è ammesso il reclamo al Tribunale.

Il Direttore del Manicomio può ordinare il licenziamento, in via di prova, dell'alienato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento, e ne darà immediatamente comunicazione al Procuratore del Re ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 4.

Il Direttore ha piena autorità nel servizio interno sanitario e l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, ed è responsabile dell'andamento del manicomio e dell'esecuzione della presente legge nei limiti delle sue attribuzioni.

Esercita pure il potere disciplinare nei limiti del seguente articolo.

Alle sedute della Deputazione provinciale o delle Commissioni e Consigli amministrativi, nelle quali debbansi trattare materie tecnico-sanitarie, il Direttore del manicomio interverrà con voto consultivo.

Art. 5.

I Regolamenti speciali di ciascun manicomio dovranno contenere le disposizioni d'indole mista sanitaria ed amministrativa, come quelle relative alle nomine del personale tecnico-sanitario, al numero degli infermieri in proporzione degli infermi, agli orari di servizio e di libertà, ai provvedimenti disciplinari da attribuirsi secondo i casi alla competenza dell'amministrazione o del direttore, e ad altri provvedimenti dell'indole suindicata.

Detti Regolamenti dovranno essere deliberati, sentito il Direttore del manicomio, dall'Amministrazione provinciale o dalla Commissione amministrativa, se trattasi d'Opera pia, o saranno approvati dal Consiglio superiore di sanità con le forme e modi stabiliti dall'articolo 198 della legge comunale e provinciale.

Competenza delle spese

Art. 6.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l'obbligo delle provincie di provvedere alle spese pel mantenimento degli alienati poveri.

La spesa pel trasporto di questi al manicomio è a carico dei Comuni nei quali essi si trovano nel momento in cui l'alienazione mentale viene constatata; quella per

ricondurli in famiglia è a carico della Provincia a cui incombeva l'obbligo del mantenimento; quella del trasferimento da un manicomio all'altro a carico della Provincia che l'ha ordinato.

Le spese di qualunque genere per gli alienati esteri sono a carico dello Stato, salvo gli effetti delle relative Convenzioni internazionali.

Le spese per gli alienati condannati o giudicabili, ricoverati sia in manicomî giudiziari, sia in sezioni speciali di quelli comuni, sono a carico dello Stato, pei condannati fino al termine di espiazione della pena e pei giudicabili fino al giorno in cui l'Autorità giudiziaria dichiara non farsi luogo a procedimento a carico di essi. Negli altri casi, compreso quello contemplato dall'articolo 46 del Codice penale, la competenza della spesa è regolata dalle norme comuni.

Art. 7.

Le controversie relative alle spese per gli alienati nelle quali siano interessati lo Stato, o più provincie, o Comuni, o istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano obbligo del mantenimento degli alienati, appartenenti a provincie diverse, sono di competenza della quarta Sezione del Consiglio di Stato.

Tutte le altre controversie di tal natura sono di competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso solo il ricorso alla IV Sezione, ai termini dell'articolo 24, numero 4, della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Vigilanza sui manicomî e sugli alienati.

Art. 8.

La vigilanza sui manicomî pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata è affidata al Ministro dell'interno ed ai Prefetti.

Essa è esercitata in ogni provincia da una Commissione composta del Prefetto, che la presiede, del medico provinciale e di un medico alienista nominato dal Ministro dell'Interno.

Il Ministro deve disporre ispezioni periodiche.

È applicabile ai manicomî pubblici e privati la disposizione dell'articolo 35 della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Le spese per le ispezioni ordinarie e straordinarie sono impostate nel bilancio del Ministero dell'Interno, salvo rimborso dalle amministrazioni interessate, secondo le norme fissate dal Regolamento, nel caso che siano constatate trasgressioni delle disposizioni contenute nella presente legge e nel Regolamento.

Alle dette amministrazioni è fatto salvo il regresso contro gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni.

Le controversie relative alla competenza di tali spese sono decise, anche nel merito, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato. in Camera di consiglio.

Art. 9.

Nel caso di gravi trasgressioni della presente legge e del relativo Regolamento, il Prefetto, senza pregiudizio delle sanzioni penali che fossero applicabili, può, sentito il Consiglio provinciale di sanità, al quale è per l'oggetto aggregato il medico alienista, di cui all'articolo precedente, sospendere o revocare l'autorizzazione di apertura e di esercizio pei manicomi privati.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro dell'Interno, il quale provvede, sentito il Consiglio di Stato o il Consiglio Superiore di Sanità, a seconda dell'indole della controversia.

Pei manicomi pubblici si provvede in conformità della legge che regola l'ente, al quale appartengono.

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 98 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 124 del Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, sono applicabili a tutti i manicomi pubblici e privati.

Art. 11.

Dal giorno dell'attuazione della presente legge è abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere all'ordinamento delle ispezioni periodiche a mezzo d'ispettori della pubblica beneficenza, e di determinare col Regolamento, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio Superiore di Sanità, le norme per la esecuzione della presente legge e le penalità per le contravvenzioni alla legge e al Regolamento medesimo.

Tali penalità non potranno estendersi oltre le 1000 lire, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal Codice penale per i reati da esso previsti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto: Il Guardasigilli: RONCHETTI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della provincia di Siracusa col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Biscari;

Veduti gli atti ed il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed il Regolamento amministrativo per la sua esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che si intendono qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Biscari è sciolta e la temporanea gestione è affidata ad un Commissario da nominarsi dal Prefetto della Provincia.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

CLASSIFICAZIONE dei candidati approvati nell'esame di concorso dei posti di alunno di cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1903.

Presenti alle prove scritte	N. 1076
Approvati	> 274
Minimo per l'approvazione voti	> 60
Massimo	> 90

		Punti			
1.	Bozzo Vincenzo	90	48.	Montoro Angelo	62
2.	Del Pecchia Guido	85	49.	Riggio Giacomo	62
3.	Gozzo Corrado	72	50.	Bianconi Giuseppe	62
4.	Toroigliani Angelo	71	51.	Delli Adalinda	62
5.	Rabbi Arturo	71	52.	Albi Filippo	62
6.	De Falco Giuseppe	71	53.	Mainini Luigi	62
7.	Mancini Andrea	70	54.	Orsini Guido	62
8.	Anzovino Goffredo	70	55.	Senese Paolo	62
9.	Pettinelli Attilio	70	56.	Farinea Francesco	62
10.	Lombardi Adriano	68	57.	Venturini Carlo	62
11.	Da Re Bortolo	67	58.	Napolitano Pasquale	62
12.	Nardini Vincenzo	66	59.	Gamberale Nicola	62
13.	Rocchetti Remo Aug.	66	60.	Uccello Pasquale	63
14.	Carlucci-Berardi D.o	66	61.	Gianforma Giovanni	62
15.	Masani Ugo	66	62.	Moretti Gino	62
16.	Gubernale Fr. Sav.	66	63.	Bober Ettore	62
17.	Curzio Emilio	65	64.	Rivelli Rodolfo	62
18.	Savoia Avanti	65	65.	Provenza Giuseppe	61
19.	Ronconi Alfredo	65	66.	Spizzico Vito	61
20.	Ricciardi Francesco	65	67.	Trevale Luigi Calogero	61
21.	Balza Giuseppe	65	68.	Consiglio Giuseppe	61
22.	D'Angelo Giuseppe	64	69.	Paternostro Ernesto	61
23.	Fantinelli Antonio	64	70.	Leni Enrico	61
24.	Coen Alfredo	64	71.	Rodi Mario	61
25.	Campogiani Riccardo	64	72.	Grasso Lucilio	61
26.	Welponer Gualtiero	64	73.	Gamba Giusto	61
27.	Magnani Antonio	63	74.	Votano Giovanni	61
28.	Verrone Alfonso	63	75.	Muntoni Cesare	61
29.	Arnong Gioacchino	63	76.	Lionti Pietro Silvestro	61
30.	Pollonini Vincenzo	63	77.	Porcia Adolfo	61
31.	Saponieri Pietro	63	78.	Caputi Gaetano	61
32.	Carrabino Giovanni	63	79.	Aromolo Cesare	61
33.	Marocchino Giovanni	63	80.	Gandolfi Odoardo	61
34.	Bossi Stanislao	63	81.	Giovannelli Gaetano	61
35.	Tagli Nicola	63	82.	Carli Riccardo	61
36.	Giardina Vittorino	63	83.	Ranza Giuseppe	61
37.	Marone Alfredo	63	84.	Lo Giudice Gaspere	61
38.	Laddaga Giovanni	63	85.	Magi Cesare	61
39.	Hansen Guido	63	86.	Azzara Pietro	61
40.	Mereu Giacomo	63	87.	Cristofari Sebastiano	61
41.	Palagi Tebaldo	62	88.	Cavallero Pietro	61
42.	Cestellano Cesare	62	89.	Vinti Giovanni	61
43.	Scarpari Carlo	62	90.	Melfa Michele	61
44.	Papa Antonino	62	91.	Grasso Giuseppe	61
45.	Russo B.no di Seb no	62	92.	Cappelli Domenico	61
46.	Chirullo Alfredo	62	93.	Bruno Francesco	61
47.	Farci Antonio	62	94.	Ronzoni Emilio	61